SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 17-bis

Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale

Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. (30) (33) Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.

Versione in vigore dal 13 giugno 2025, tuttora in vigore · versione 30

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni tributarie
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

(33) Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, come modificato dal D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 ad esclusione del comma 1, lettera o), e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-tributarie/art-17-bis-definizione-agevolata-delle-sanzioni-in-caso-di-autotutela-parziale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it